

Strumenti di lavoro n. 12/2022

Fringe benefit esenti fino a 3.000 euro, deducibilità dal reddito d'impresa e conguagli per i percipienti

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

L'innalzamento a 3.000 euro dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit, introdotto dal D.L. 176/2022, impone alcune riflessioni sulla deducibilità del relativo costo per il datore di lavoro erogante nonché sui conguagli per i lavoratori.

Deducibilità del costo dei *fringe benefit* alla luce della lettura combinata degli articoli 51, comma 3, 95, comma 1 e 100, comma 1, Tuir

Come noto, l'[articolo 3](#), comma 10, D.L. 176/2022, ha ulteriormente modificato il testo dell'[articolo 51](#), comma 3, Tuir, elevando a 3.000 euro l'importo dei *fringe benefit* erogabili dal datore di lavoro ai lavoratori che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, limitatamente all'anno 2022.

Precedentemente, l'[articolo 12](#), comma 1, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022, aveva modificato, sempre per il 2022, il medesimo valore da 258,23 a 600 euro, aggiungendo alla cessione di beni e all'erogazione dei servizi anche le somme erogate o rimborsate dall'azienda al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Considerata pacifica in capo al lavoratore sia l'esenzione da prelievo fiscale, in quanto espressamente prevista dal Tuir, che da prelievo contributivo, per effetto del meccanismo di armonizzazione dei 2 imponibili¹, nasce spontanea un'analisi dei *fringe benefit* dal lato del datore di lavoro, e specificatamente sulla reale deducibilità del costo sostenuto per beni e servizi ceduti ai propri lavoratori, nonché per il 2022, anche per il rimborso delle utenze.

¹ Articolo 12, L. 153/1969, come modificato dall'articolo 6, D.Lgs. 314/1997.